

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5724 del 25/11/2020
Oggetto	Società I & B METALMECCANICA SNC in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di CARPENTERIA METALLICA LEGGERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5870 del 25/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 9456/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **I & B METALMECCANICA SNC** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Ladino 321 – Porotto – CF 01200290383 - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 21881 del 18/02/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **CARPENTERIA METALLICA LEGGERA**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18/02/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 17/03/2020 il n. PG/2020/42184 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 18/02/2020 ed integrata in data 06/03/2020 dalla Società **I & B METALMECCANICA SNC** dal Sig. Dario Benini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Ladino 321 – Porotto – CF 01200290383 - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **CARPENTERIA METALLICA LEGGERA**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque domestiche in sub irrigazione;
 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art 272 del Dlgs 152/06;
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la richiesta di integrazioni del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpae in data 01/04/2020 con il n. PG/2020/49264;
- vista la concessione di una proroga per la presentazione delle integrazioni del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpae in data 28/04/2020 con il n. PG/2020/62375;

- vista la concessione di una ulteriore proroga per la presentazione delle integrazioni del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta la PG di Arpae in data 11/06/2020 con il n. PG/2020/84221;
- vista la documentazione integrativa inviata dalla Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpae in data 08/07/2020 con il n. PG/2020/98195;
- vista l'ulteriore documentazione integrativa inviata dalla Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpae in data 24/08/2020 con il n. PG/2020/106814;
- visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico nonché sull'aspetto urbanistica delle emissioni in atmosfera, assunto al PG di Arpae in data 13/11/2020 con il n. PG/2020/164493;
- visto il medesimo parere trasmesso da SUAP del Comune di Ferrara assunto al al PG di Arpae in data 20/11/2020 con il n. PG/2020/168467;
- vista l'istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **I & B METALMECCANICA SNC** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Ladino 321 – Porotto – CF 01200290383 - ed impianto nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale, per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA LEGGERA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

B) SCARICHI IDRICI

per quanto riguarda gli scarichi idrici di natura domestica in sub irrigazione:

1. Valgono le prescrizioni dell'elaborato grafico allegato A al presente atto;
2. Dovrà essere posto una barriera di contenimento per il mancato rispetto dei 10 metri del capannone dalla sub irrigazione e andrà posto lato capannone;
3. I lavori di ampliamento della sub irrigazione dovranno avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA e dovrà essere data comunicazione al Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara ed ad Arpae dei lavori eseguiti corredati da documentazione fotografica.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" e denominate **E1, E2 ed E3**;
2. per l'attività di **CARPENTERIA METALLICA LEGGERA** ed in particolare per quanto riguarda le emissioni **E1 ed E2** la Società in oggetto dovrà espletare le procedure previste al paragrafo 1 del punto **4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010**;
3. per l'attività di **CARPENTERIA METALLICA LEGGERA** ed in particolare per quanto riguarda l'emissione **E3** la Società in oggetto dovrà espletare le procedure previste al paragrafo 4 del punto **4.31. "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/giorno" dell'Allegato 4 alla D.G.R. 1769/2010 così come modificata dalla D.G.R. 335/2011.**

L'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida**:

- nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

C) IMPATTO ACUSTICO

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.